

CONVENZIONE TRA U.N.V.S. E S.I.S.S.

L'Associazione benemerita del Coni Unione Nazionale dei Veterani Sportivi (U.N.V.S.) nella persona del suo legale Rappresentante, il presidente pro tempore Gian Paolo Bretoni nato a Barga (Lu) il 18/01/1937 e per la sua carica domiciliato presso la sede della stessa Associazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ed in prosieguo denominata solo U.N.V.S.

E

La Società Italiana di Storia dello Sport (S.I.S.S.), con sede in Firenze, Via di Ripoli, 88 cap 50126, in persona del Presidente pro tempore Angela Teja, nata a Vicenza il 29/11/1951, residente a Roma, in via Marucelli 12 00135, è autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in prosieguo denominata solo S.I.S.S.

PREMESSO CHE

- l' U.N.V.S. tra i compiti istituzionali ha anche la conservazione della memoria storica dello sport italiano e la S.I.S.S. ha tra i suoi compiti statutari la divulgazione della storia dello sport tra i giovani, in specie nelle scuole e nelle Università;
- la S.I.S.S. ha in corso un progetto "Lo sport negli archivi" per il recupero e la salvaguardia degli archivi dello sport in Italia;
- le Parti hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare una convenzione per regolare tale rapporto;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

ART. 1

Finalità della Convenzione

L' U.N.V.S. e la S.I.S.S. si impegnano a collaborare nella formulazione e attuazione di progetti comuni di divulgazione della storia e della cultura dello sport in particolare presso i giovani. La S.I.S.S. si mette a disposizione con i propri storici ed esperti per una consulenza scientifica secondo le

modalità che di volta in volta si presenteranno (semplice consulenza, impegno con relazioni nei congressi, scrittura di testi, organizzazione di mostre ecc.).

Si impegnano inoltre ad attivare una collaborazione per il recupero e la salvaguardia della documentazione cartacea e visiva di interesse storico dello sport italiano.

Le Parti, in particolare, effettueranno attività di ricerca, censimento, ordinamento e inventariazione finalizzate alla definizione di una mappa degli archivi, delle raccolte pubbliche e delle collezioni private di materiale documentario sportivo e alla pubblicazioni di lavori di ricerca storica.

Le Parti concordano inoltre di realizzare manifestazioni e convegni su temi di interesse comune volti alla diffusione della conoscenza e della difesa della memoria storica dello sport italiano.

ART. 2 Modalità

L' U.N.V.S. e la S.I.S.S. collaboreranno con risorse e professionalità allo svolgimento delle attività di comune interesse.

In particolare la S.I.S.S. si impegna a mettere a disposizione la documentazione già realizzata per le finalità previste nella presente convenzione.

ART. 3 Responsabili delle Parti

I coordinatori responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- a) per l' U.N.V.S. il presidente Gian Paolo Bertoni;
- b) per la S.I.S.S. la presidente Angela Teja.

La designazione di altri eventuali collaboratori sarà decisa di comune accordo.

ART. 4 Sicurezza ambienti e tutela dati personali

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e su quella specifica a tutela dei dati personali (d.lvo n.196/2003) e dei beni culturali (d.lvo n.42/2004).

ART.5

Modalità della divulgazione e utilizzazione dei risultati

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte, nel rispetto della normativa citata.

In particolare le Parti si riservano di pubblicare i risultati delle ricerche e dei progetti comuni sui propri siti istituzionali.

Qualora la S.I.S.S. e/o l' U.N.V.S. intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, comunicheranno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi di cui ai precedenti articoli e, comunque, saranno tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

ART. 6

Privacy

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa sulla privacy .
Pertanto i singoli collaboratori si impegnano rispettare la normativa vigente sulla riservatezza.

ART. 7

Aspetti economici

Resta inteso che gli aspetti economici fra le parti per la realizzazione di quanto previsto dall'art.1 della presente convenzione o per altri eventuali interventi che saranno ritenuti opportuni per la realizzazione delle attività sociali di entrambi i soggetti, verranno concordati nella fase progettuale in relazione anche all'entità dei progetti stessi.

ART. 8

Decorrenza, rinnovo, recesso della Convenzione

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della stipula con validità del quadriennio olimpico in corso e potrà essere rinnovata, previo parere dei rispettivi Organi competenti entro la scadenza.

Con identica modalità e con gli stessi termini temporali la Parte

interessata comunicherà all'altra il recesso dalla presente convenzione.


Norma Transitoria

Le parti stabiliscono che il presente accordo è valido fino al 31/12/2020, successivamente la durata della convenzione seguirà il calendario olimpico.

Il presente atto redatto in duplice originale, dopo la sua lettura è approvato e sottoscritto dai Presidenti dell' U.N.V.S. e della S.I.S.S. prima indicati.


Firenze, 19 giugno 2014

**PER L' U.N.V.S.
IL PRESIDENTE**



.....

**PER LA S.I.S.S.
LA PRESIDENTE
Angela Teja**



.....